

I Gonzaga e i Papi

*Roma e le corti padane
fra Umanesimo e Rinascimento (1418-1620)*

Atti del convegno Mantova - Roma
21-26 febbraio 2013

a cura di
RENATA SALVARANI

Libreria Editrice Vaticana
Città del Vaticano
2013

Volume realizzato dall'Università Europea di Roma nell'ambito delle attività del Distretto culturale "Regge dei Gonzaga" all'interno del progetto *Distretti culturali* promosso e finanziato dalla Fondazione Cariplo.

Collaborazione editoriale e ricerche iconografiche di Maria Del Giudice.

Finito di stampare nel mese di novembre 2013
dalla Tipografia Giammarioli
via Enrico Fermi, 8/10 - 00044 Frascati (Roma)
Tel. 06.942.03.10 - Fax 06.942.89.120
www.tipografiagiammarioli.com – posta@tipografiagiammarioli.com

© Copyright 2013 - Libreria Editrice Vaticana
00120 Città del Vaticano
Tel. 06-6988.5003 – Fax 06-6988.4716
www.libreriaeditricevaticana.com – diffusione@lev.va

ISBN 978-88-209-9172-2

LA DIETA DI MANTOVA NEI *REGISTRI VATICANI*

GIANMARCO COSSANDI

Nei loro caratteri, gli aspetti salienti della dieta di Mantova sono piuttosto noti, benché la storiografia novecentesca non vi abbia dedicato numerose attenzioni.¹

In realtà, secondo una lucida sintesi di Arnold Esch, il viaggio di papa Pio II a Mantova e le trattative che vi si svolsero permettono, da un lato, di gettare uno sguardo sulla personalità del papa e del suo pontificato, e, dall'altro, offrono per così dire uno spaccato dei numerosi problemi della politica italiana, oltre che europea, dell'epoca.² In tal senso, altri storici hanno osservato che il congresso mantovano e il progetto della crociata, ad esso connesso, furono lo strumento politico e diplomatico del quale papa Pio II si servì per tentare di rimuovere la resistenza degli stati italiani ed europei alla sua volontà e per riproporre la posizione della Sede Apostolica quale *caput e princeps* della Cristianità.³ In altre parole, la crociata costituiva, fin dal principio, il punto di forza di un programma volto a consolidare la figura del papa quale capo indiscusso della Cristianità *in spiritualibus*, contro qualunque risorgente tentazione conciliare e contro

¹ Si riprende qui il giudizio espresso da A. CALZONA, *Mantova in attesa della dieta*, in Id. et al. (edd.), *Il sogno di Pio II e il viaggio da Roma a Mantova*, Atti del Convegno internazionale (Mantova, 13-15 aprile 2000), Firenze 2003, pp. 529, 530-31. Va altresì sottolineato come, per quanto riguarda la dieta di Mantova, siamo informati su parecchi aspetti specifici, spesso locali, grazie a studi puntuali, talvolta eruditi, ma distanziando il punto di osservazione pesa l'assenza di una sintesi in grado di delineare le prospettive d'insieme; in tal senso ancora attuale risulta l'opera di G.B. PICOTTI, *La Dieta di Mantova e la politica de' veneziani*, Trento 1996; mentre piuttosto utile è la sintesi proposta da B. BALDI, *Pio II e le trasformazioni dell'Europa cristiana (1457-1464)*, Milano 2006, pp. 147-170.

² A. ESCH, *Pio II e il congresso di Mantova. Prolusione ai lavori del Convegno*, in A. CALZONA et al. (edd.), *Il sogno di Pio II*, pp. 1-14; ripreso da Riccardo Fubini nelle conclusioni del medesimo convegno.

³ Si vedano, tra gli altri, F. CARDINI, *La repubblica di Firenze e la crociata di Pio II*, in «Rivista di Storia della Chiesa in Italia», 33 (1979), pp. 456-461; M. PELLEGRINI, *Pio II, il collegio cardinalizio e la dieta di Mantova*, in A. CALZONA et al. (edd.), *Il sogno di Pio II*, pp. 43-44; B. BALDI, *Pio II e le trasformazioni*, pp. 88-91, 149.

qualunque pretesa dei vari governi di controllare in un modo o nell'altro le "loro" chiese e di cogestirle in tutto o in parte con l'autorità pontificia.⁴ Non aveva del resto cessato di essere all'ordine del giorno quel "terzo concilio" (dopo Basilea e Firenze) reclamato dalle istanze pluralistiche e dai potentati secolari che si erano mantenuti "neutrali" al tempo dello scisma di Felice V.

Su tali basi, il *conventus* – una riunione dei principi cristiani da tenersi in un luogo esterno allo Stato della Chiesa, facilmente raggiungibile da parte di tutti i convenuti – che il papa propose non avrebbe dovuto avere alcun carattere ecclesiastico, che potesse anche solo lontanamente far pensare a una sinodo o (addirittura) ad un concilio; anzi, nella realtà dei fatti si trattava piuttosto di un "anticconcilio", ovvero di un'assemblea dalla quale sarebbe risultata chiara la supremazia del Pontefice sulla Chiesa e sugli stessi stati cristiani.⁵

La scelta di convocare una dieta a Mantova, in sostanza, trova piena collocazione all'interno del progetto politico-religioso di papa Pio II e ne rappresenta senza alcun dubbio una tappa fondamentale.⁶

Il papa giunse quindi a Mantova il 27 maggio 1459 con il progetto di concertare una spedizione contro i Turchi⁷ e inaugurò i lavori della dieta l'1 giugno, ma, a parte l'ottima accoglienza riservatagli da Ludovico Gonzaga e la presenza della famiglia del duca di Milano, le varie delegazioni delle potenze cristiane figuravano assenti o composte da personalità di scarso rilievo, assai lontane dai plenipotenziari che Pio II aveva invitato.⁸

⁴ F. CARDINI, *La repubblica di Firenze*, p. 458; B. BALDI, *Pio II e le trasformazioni*, p. 149.

⁵ In effetti papa Pio II non utilizzò nei *Commentarii* e nei documenti di cancelleria altro termine che quello (un po' equivoco) di *conventus*. Su questi aspetti: G.B. PICOTTI, *La pubblicazione e i primi effetti della "Execrabilis" di Pio II*, in «Archivio della Società Romana di storia patria», 37 (1914), pp. 5-6; F. CARDINI, *La repubblica di Firenze*, pp. 461-464; ripreso da M. PELLEGRINI, *Pio II*, p. 44.

⁶ Si veda in questo senso A. ESCH, *Enea Silvio Piccolomini als Papst Pius II. Herrschaftspraxis und Selbstdarstellung*, B. MOELLER et al. (edd.), in *Lebenslehren und Weltentwürfe im Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit. Politik, Bildung, Naturkunde, Theologie. Bericht über Kolloquien der Kommission zur Erforschung der Kultur des Spätmittelalters 1983 bis 1987*, Göttingen 1989, pp. 112-140.

⁷ Bene ha detto Marco Pellegrini che «l'espansione ottomana aveva cominciato a lambire l'Adriatico, con la conseguenza, quasi imprevedibile alcuni decenni prima, che il dominio temporale della Chiesa cominciò ad essere esposto alle aggressioni dei nemici della fede»: M. PELLEGRINI, *Pio II*, p. 17.

⁸ Sulla scelta di Mantova e sul ruolo di Ludovico Gonzaga si rinvia a: G.B. PICOTTI, *La dieta di Mantova*, pp. 58-64; I. BINI, *Mantova sede papale durante la dieta convocata da Pio II*, in «Civiltà Mantovana», n. s., 3 (1984), pp. 7-27; R. TAMALIO, *La memoria dei Gonzaga. Repertorio bibliografico gonzaghesco (1473-1999)*, Firenze 1999, pp. 12-14.

Ben si comprende pertanto come l'arrivo del duca di Milano, il 17 settembre 1459,⁹ segnò il momento di maggiore successo e risonanza internazionale della dieta, anche se l'iniziativa dello Sforza, che a detta dei suoi inviati sarebbe stata decisiva per il successo del congresso, in realtà alterò profondamente l'iniziativa del pontefice: tale intervento risultò infatti incompatibile con la partecipazione dell'imperatore, che lo considerava alla stregua di un usurpatore del feudo imperiale nel milanese, e suscitò le diffidenze di Venezia.

Mal compresa, dunque, e sconfessata dalla corte imperiale, l'iniziativa del pontefice non incontrò il dovuto sostegno neppure nel collegio cardinalizio; ancora più amaro tuttavia fu constatare da parte dello stesso pontefice che i principi intervenuti portarono al congresso (com'era forse prevedibile) i propri problemi e interessi particolari, antepoendoli come presupposto per la loro partecipazione alla crociata.¹⁰

La dieta si sciolse infine il 14 gennaio 1460, con la promulgazione della bolla *Ecclesiam Christi*, che bandiva per tre anni la guerra contro i Turchi, dell'*Instrumentum in causa defensionis fidei* e soprattutto della *Execrabilis* con cui si condannava qualsiasi futuro appello al concilio generale.¹¹

Pur avendone richiamato i tratti principali in questa breve introduzione, non è certo mio compito tratteggiare gli aspetti del pontificato di Pio II, né mi occuperò naturalmente (anche per un difetto di competenza) dei vari e difficili problemi di politica ecclesiastica e di gestione dei rapporti con i principi e gli Stati che il papa dovette affrontare; mi limiterò piuttosto a proporre (o riproporre) alcuni documenti sulla dieta di Mantova, individuati utilizzando come materiale di indagine i *Registri Vaticani*, al fine di cercare non certo di risolvere questioni ancora aperte, bensì perlomeno di fornire qualche ulteriore suggestione o più semplicemente riproporre l'at-

Circa l'ingresso del pontefice a Mantova e sulle cerimonie di apertura del congresso, si vedano L. VON PASTOR, *Storia dei papi nel periodo del Rinascimento dall'elezione di Pio II alla morte di Sisto IV*, Roma 1961, pp. 46-47 e G.B. PICOTTI, *La dieta di Mantova*, p. 135.

⁹ La solenne entrata di Francesco Sforza, tra l'altro, è celebrata anche nei *Commentarii*; un aspetto ampiamente illustrato da M. SIMONETTA, *Il duce alla dieta: Francesco Sforza e Pio II*, in A. CALZONA et al. (edd.), *Il sogno di Pio II*, pp. 247-268.

¹⁰ La dieta di Mantova è apparsa, infatti, agli storici, in maniera quasi unanime, un vero e proprio fallimento: L. VON PASTOR, *Storia dei papi*, p. 55; G.B. PICOTTI, *La dieta di Mantova*, p. 318; A. ESCH, *Pio II e il congresso di Mantova*, p. 5; M. PELLEGRINI, *Pio II*, p. 45; B. BALDI, *Pio II e le trasformazioni*, p. 148.

¹¹ L. VON PASTOR, *Storia dei papi*, pp. 73-76; F. CARDINI, *La repubblica di Firenze*, pp. 462-466; B. BALDI, *Pio II e le trasformazioni*, p. 170.

tenzione su questo tema; d'altra parte, nella prospettiva di un allargamento (e di un approfondimento) di tali argomenti, lo sfruttamento di alcuni filoni documentari vaticani potrebbe rivelarsi assai prezioso e, in qualche caso, addirittura scontato.

I *Registri Vaticani* rappresentano in effetti la più importante forma di tradizione – si tratta di fatto di copie d'ufficio – della documentazione pontificia. I *Registri* sono costituiti da volumi di grande formato, completi di indici (o *rubricellae*), all'interno dei quali la disposizione dei documenti segue in genere un criterio cronologico (così che il numero progressivo degli atti progrediva costantemente), anche se talvolta l'iter burocratico poté causare un ritardo di giorni o settimane, con inevitabili conseguenze sulla registrazione.¹²

Seguendo la descrizione effettuata da Martino Giusti sono riconducibili al pontificato di Pio II (1458-1464) i registri dal numero 468 al 518, una parte del 519 (il quale, intitolato *Sancte Cruciate*, dalla c. 126 si riferisce al periodo di Paolo II) e dal 520 al 523; tutti peraltro identificabili per mezzo degli inventari dell'Archivio della Camera, laddove di papa Pio II figurano (appunto) trenta libri *Bullarum* o *Bullarum de Curia*, un libro *Secretus*, tre *Officiorum* e due *Mere de Curia*.¹³ In linea generale, tali registri – come storici e archivisti hanno già ampiamente dimostrato – fanno capo alla Cancelleria Apostolica, alla Camera Apostolica e ai Segretari papali; una suddivisione data sulla base della modalità di spedizione. Risultano, in particolare, ai fini della nostra ricerca, datati da Mantova i registri 472 («Pii II, De Curia, an. I, II, to. V»), 473 («Pii II, De Curia, an. II, to. VI»), 474 («Pii

¹² La ricerca archivistica e diplomatica si è occupata in maniera molto attenta delle modalità di compilazione e della struttura di questi *Registri*, per cui si rinvia perlomeno a: T. FRENZ, *I Documenti pontifici nel Medioevo e nell'età moderna*, edizione italiana a cura di S. Pagano, Città del Vaticano 1989, pp. 52-55; H. BRESSLAU, *Manuale di diplomazia per la Germania e per l'Italia*, traduzione di Anna Maria Voci Roth, Roma 1998, pp. 105-106, 110, 115. Va inoltre sottolineato che per i registri di Pio II non si ha ancora a disposizione un lavoro specifico, come quello effettuato da Ottenthal sui registri di Martino V ed Eugenio IV, che rimane comunque un utile termine di confronto: E. VON OTTENTHAL, *Die Bullenregister Martin V. und Eugen IV.*, in «Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung. Ergänzungs-Band», 1 (1885), pp. 401-589; così come M. TANGL, *Die päpstlichen Kanzlei-Ordnungen von 1200-1500*, Innsbruck 1894 [rist. Aalen 1959] e T. FRENZ, *Die Kanzlei der Päpste der Hochrenaissance (1471-1527)*, Tübingen 1986.

¹³ Circa la descrizione e suddivisione dei *Registri* di papa Pio II si vedano: M. GIUSTI, *Studi sui registri di bolle papali*, Città del Vaticano 1968, pp. 44-47 e ID., *Inventario dei registri vaticani*, Città del Vaticano 1981, pp. 109-118.

II, De Curia, an. II, to. VII»), 475 («Pii II, De Curia, an. I, II, to. VIII») e il 501 («Pii II, Secret., lib. IV, to. XXXIV»).¹⁴

È inoltre importante individuare quali (e quanti) documenti relativi alla dieta di Mantova risultano trascritti nei *Registri Vaticani* di Pio II; al riguardo, se ne riporta di seguito un elenco (senza pretesa di esaustività), individuato attraverso l'impiego critico degli strumenti di ricerca disponibili alla consultazione e delle *rubricellae*, oltre all'esame diretto dei volumi sprovvisti di indici attendibili.

RV 472

c. 72v

1459 agosto 15, Mantova.

Provvedimento riguardante i partecipanti al congresso di Mantova. [segnato +]

<Ia. Lucensis> | <A. de Urbino>

RV 473

cc. 5r-6r

1459 settembre 20, Mantova.

Gerolamo (Landi) arcivescovo di Creta e Francesco da Toledo, arcidiacono e professore di teologia, vengono inviati quali oratori in Boemia per porre fine alle controversie in atto nella regione e finalizzare le attenzioni alla causa contro i Turchi. [segnato +]

<Ia. Lucensis> | <D. de Luca>

RV 474

cc. 225r-v

1459 dicembre 31, Mantova.

Antonio de Veneriis, chierico della Camera Apostolica, in qualità di collettore e nunzio, è incaricato di raccogliere le risorse necessarie per finanziare la spedizione contro i Turchi.

<Ia. Lucensis> | <D. de Luca>

cc. 225v-226v

1459 dicembre 31, Mantova.

Antonio de Veneriis, chierico della Camera Apostolica, in qualità di collettore e nunzio, è incaricato di raccogliere cento mila fiorini d'Aragona per finanziare la spedizione contro i Turchi.

<Ia. Lucensis > | <L. Thecunda>

¹⁴ Per la datazione si veda: M. GIUSTI, *Inventario dei registri*, p. 110.

cc. 226v-228r

1459 dicembre 31, Mantova.

Antonio de Veneriis, chierico della Camera Apostolica, in qualità di collettore e nunzio, è incaricato di raccogliere cento mila fiorini d'Aragona per finanziare la spedizione contro i Turchi.

<Ia. Lucensis> | <D. de Pistia>

cc. 257v-260v

1460 gennaio 14, Mantova.

Bolla *Ecclesiam Christi* riguardante la spedizione contro i Turchi. [segnato +]

<Marcellus> | <Io. de Tartarinis>

cc. 260v-261v

1460 gennaio 14, Mantova.

Bolla *Si ecclesiasticos* riguardante il pagamento da parte degli Ebrei della ventesima parte dei loro beni per sostenere la spedizione contro i Turchi. [segnato +]

<Marcellus> | <Io. Ortius>

cc. 263r-264v

1460 gennaio 14, Mantova.

Bolla *Prospicientes de summo* riguardante l'imposizione ai fedeli laici del pagamento della trentesima parte dei propri beni per finanziare la spedizione contro i Turchi. [segnato +]

<Marcellus> | <A. de Urbino>

cc. 311v-313r

1460 gennaio 14, Mantova.

Angelo (Capranica), vescovo di Rieti, in qualità di collettore, è incaricato di raccogliere nelle città di Bologna, Imola e Ravenna la decima, la vigesima e la trigesima per finanziare la spedizione contro i Turchi. [segnato +]

<Marcellus> | <M. de Sole>

cc. 313v-314r

1460 gennaio 17, Mantova.

Bolla *Sic decet* con cui si definiscono i termini per pagare la decima, la vigesima e la trigesima imposte per preparare la spedizione contro i Turchi. [segnato +]

<Marcellus> | <A. Lumpe>

cc. 317v-318v

1460 gennaio 17, Mantova.

Serie di otto mandati con cui si incaricano alcuni collettori di raccogliere le risorse necessarie per finanziare la spedizione contro i Turchi.

<Marcellus> | <L. de Lynardo> <A. de Urbino> <Io. Iongueti> <N. Bregeon> <A. Lumpe> <A. de Hirspero>

cc. 337r-339v

1460 gennaio 14, Mantova.

Bolla *Pugnantem contra* con cui si impone anche agli ecclesiastici il pagamento delle decime per sostenere la spedizione contro i Turchi.

<Marcellus> | <N. Bregeon>

RV 475

cc. 27v-29r

1460 gennaio 13, Mantova.

Ermolao (Barbaro), vescovo di Verona, viene nominato oratore e nunzio in Francia e Britannia.

<Ia. Lucensis> | <L. de Lynardo>

cc. 31v-33v

1460 gennaio 18, Mantova.

Pace tra Sigismondo d'Austria e gli Svizzeri.

<Ia. Lucensis> | <Fabricius>

c. 37v

1460 gennaio 17, Mantova.

Matteo da Reggio dell'Ordine dei Frati Minori, in qualità di collettore, è incaricato di raccogliere in Calabria le risorse necessarie per finanziare la spedizione contro i Turchi.

<Marcellus> | <G. de Porriss>

cc. 49r-52v

1460 gennaio 15, Mantova.

Bessarione, vescovo di Tuscolo e cardinale, è inviato, in qualità di legato, in Germania per condurre alcune trattative volte a raccogliere consensi a sostegno del progetto di crociata contro i Turchi.

<Marcellus> | <T. de Tronio>

cc. 53r-55r

1460 gennaio 12, Mantova.

Bessarione, vescovo di Tuscolo e cardinale, è inviato, in qualità di legato, in Germania per condurre alcune trattative volte a raccogliere consensi a sostegno del progetto di crociata contro i Turchi.

<Marcellus> | <Io. Orticinus>

c. 66r

s. d.

Giovanni da Pistoia vicario del monastero di San Benedetto di Siena è nominato nunzio e collettore nelle provincie di Pisa, Lucca, Pistoia e Volterra.

<Marcellus> | <F. de Maffeis>

c. 68r

s. d.

Paolo da Firenze, priore del monastero di San Gerolamo di Quarto, è nominato nunzio e collettore nella città e nella diocesi di Genova.

<Marcellus> | <B. de Maffeis>

c. 68r

s. d.

Bartolomeo (Roverella), arcivescovo di Ravenna, è nominato nunzio e collettore nelle provincie di Tuscia e Romagna, nonché di Viterbo, Amelia e Narni.

<Marcellus> | <P. de Spinosis>

cc. 197r-v

1460 gennaio 17, Mantova.

Bolla *Sic decet* con cui si definiscono i termini per pagare la decima, la vigesima e la trigesima imposte per preparare la spedizione contro i Turchi. [segnato +]

<Marcellus> | <C. de Rynuciis>

c. 199v

[...]

Bolla *Execrabilis* con cui si condannava qualunque appello al concilio. [incompleta]

<Ia. de Picolominibus> | [...]

cc. 201r-v

1460 gennaio 23, Mantova.

Bolla *Execrabilis* con cui si condannava qualunque appello al concilio.

<Ia. de Picolominibus> | <M. de Sole>

RV 478

cc. 150r-152v

1460 novembre 2, Roma.

Bolla *Infructuosos palmites* con cui viene comminata la scomunica a Sigismondo Malatesta per non avere osservato le rinunce territoriali impostegli dal papa durante la dieta di Mantova.

<Ia. Papiensis> | <B. de Ianua>

RV502

c. 286r

1460 marzo 23, Mantova.

Bolla *Execrabilis* con cui si condannava qualunque appello al concilio.
<Ia. de Picolominibus> | <L. de Lynardo>

Dato il significativo numero dei documenti individuati, ci si soffermerà soltanto su alcuni esempi reputati più utili ai fini del tema assegnato, oltre che indicativi delle modalità di compilazione dei *Registri Vaticani*.

A parte la costituzione del 15 agosto 1459, inserita nel registro 472, con cui si disciplina la partecipazione dei differenti invitati (o dei loro rappresentanti) al congresso celebrato in Mantova «pro tuitione fidei catholice et infidelium hostium impugnatione»,¹⁵ risulta evidente come gran parte dei documenti proposti si riferiscano alla necessità di raccogliere i fondi necessari per sostenere il progetto della spedizione armata contro i Turchi, esposto ufficialmente nella bolla *Ecclesiam Christi*.¹⁶ Base di questa raccolta avrebbe dovuto essere, come noto, una decima triennale sugli ecclesiastici (stabilita con la bolla *Pugnantem contra Amalech*),¹⁷ una trentesima sui laici (*Prospicientes de summo*)¹⁸ e una ventesima sugli ebrei (*Si*

¹⁵ Questo il dispositivo del documento: «ne quid emergat, quod sanctum hoc et necessarium opus possit turbare, quemadmodum proculdubio fieret, et si de presidentia inter se contententes legationes, que adsunt et que venturae sunt seu principales ipse publicis actibus libere intervenire non possent [...] et declaramus per quemvis dignorem seu minus dignum locum tam principalium quam legatorum oratorum seu nunciorum et procuratorum quorumcumque regnum principum universitatum et aliorum quovis nomine censeantur quem toto hoc durante conventum inter eundum standum aut sedendum sive in capella nostra sive in ecclesiis sive in consistoriis sive in aliis locis in actibus publicis ac privatis teneri contigerit»: RV 472, c. 72r.

¹⁶ «[...] in primis generale bellum atque expeditionem contra perfidissimos Turchos Dei nostri acerrimos hostes more predecessorum nostrorum qui generales expeditiones vel ad liberandum Terram Sanctam vel contra alios infideles indixerunt ab omnibus Christi fidelibus triennium duraturum gerendum ac suscipiendum esse decernimus omnes et singulos christianos ad presidium eius belli pariter pro viribus invitantes, decernentes pariter in tante necessitatis articulo unumquemque pro viribus et secundum quotam infra dicendam ex suis facultatibus debere conferre [...]»: RV 474, c. 258r.

¹⁷ «[...] volumus et presentium tenore decernimus omnium officiorum provinciarum, civitatum et terrarum ecclesie legatos, gubernatores, rectores, capitaneos, potestates et alios cuiuscumque nominis officiales et pariter Curie et Urbis Romane venerabilesque fratres nostros cardinales, vicecancellarium, camerarium et summum penitenciarium et alios quoscumque officiales decimam partem annuorum fructuum, redditum eius factum operi contribuere astrictos esse [...]»: RV 474, c. 337v.

¹⁸ «[...] quare cum ad rabiem et potentiam Turchorum comprimendam necessaria sit maxima armorum vis et marittima classis ac terrestris non parvus exercitus neque ea fieri et sustentari possint sine gravissimo sumptu auctoritate omnipotentis Dei et nostra ab universis et singulis Christi fidelibus in natione Italica constitutis cuiuscumque dignitatis, status, gradus et preheminentie fuerint laicalibus personis utriusque sexus eandem trigesimam partem omnium fructuum, redditum et proventum annorum ... per

ecclesiasticos omnes).¹⁹ Una disposizione, quest'ultima, che venne accolta e applicata non senza parecchie resistenze, anche (o soprattutto) per il ruolo dagli stessi rivestito nell'ambito delle economie locali; né le ragioni alle quali il pontefice fece ricorso per rendere tale imposizione accettabile furono tali da risultare del tutto persuasive.²⁰

Illustrati in apertura i motivi per cui anche gli ebrei avrebbero dovuto partecipare alla comune difesa,²¹ papa Pio II, consigliatosi con i cardinali e ottenuto il consenso dei principi presenti alla dieta, dei legati e dei rappresentanti delle comunità, avendo decretato una guerra della durata di tre anni contro i Turchi²² ed essendo diritto del capo della Chiesa imporre «in fidei causa» una tassa agli ebrei, esigeva da tutti coloro che risiedevano nei territori cristiani il pagamento, nei prossimi tre anni, della ventesima parte «omnium bonorum suorum, fructuum, redditum et proventum ac pecuniarum quarumcunque undecunque quomodocunque etiam per usurariam pravitatem ad eorum manus provenientium». La tassa doveva essere raccolta, il primo anno, in una sola occasione nel successivo mese di marzo, mentre il secondo e terzo anno, in due momenti (in novembre e in marzo),

triennium imponimus per presentes solvendam, exigendam, levandam et colligendam [...]»: RV 474, c. 263v.

¹⁹ Disposizioni già commentate in sintesi da F. CARDINI, *La repubblica di Firenze*, pp. 458, 464-465.

²⁰ È altrettanto ben noto che questa, come le altre tasse introdotte per sostenere la crociata, venne accettata dai soli stati italiani (e anche in questo caso non da tutti), mentre di quelli stranieri, perlomeno dei maggiori, nessuno vi aderì, né il pontefice poteva pensare di riuscire a imporla senza il consenso dei sovrani. Circa questi aspetti si rinvia a G.B. PICOTTI, *D'una questione tra Pio II e Francesco Sforza per la ventesima sui beni degli ebrei*, in «Archivio Storico Lombardo», 40 (1913), pp. 184-213, con edizione del testo della bolla.

²¹ «[...] Iudei quoque ab ea impositione immunes esse debent, cum, inter christianorum dominia constituti, liberam ab eis vitam ducere, in ritibus suis persistere, divitias acquirere multisque aliis privilegiis gaudere permittantur et sese denique ex commodis christianorum sustentare ac liberos et eorum familias alere dinoscantur [...]»: RV 474, c. 260v.

²² «[...] convocatis omnibus principibus et populis, qui sub lege Christi censentur, sessionem publicam celebrantes, habita cum memoratis fratribus nostris Sancte Romane Ecclesie cardinalibus consultatione matura, unanimi quoque voto aliquorum catholicorum principum in conventu Mantuano existentium necnon oratorum carissimorum in Christo filiorum nostrorum Friderici Romanorum imperatoris semper augusti et regum illustrium et aliorum dominorum temporalium et comunitatum ac populorum similiter assensu interveniente et nemine eorum discrepante, in primis adversus impiam Turchorum gentem bellum triennium duraturum pro Dei honore suscipiendum indiximus, et, quoniam ad reprimendam rabiem et potentiam Turchorum necessaria est armorum vis et classis marittima ac terrestris non parvus exercitus nec ea fieri et sustentari valeant sine sumptu maximo [...]»: RV 474, c. 261r.

per mezzo di tre uomini onesti, indicati uno dal papa, l'altro dai reggenti o dalle comunità, nel cui territorio si trovano gli ebrei, il terzo dalle città e dai luoghi dove essi risiedevano.²³ Il denaro così raccolto doveva essere deposto in una cassa, chiusa con tre chiavi, collocata presso un tempio o presso alcuni mercanti di provata fedeltà, e utilizzato «in fidei causam et non aliter», secondo il consiglio del papa, di tre cardinali da lui scelti e degli oratori dei principi e delle comunità dove era avvenuta la raccolta; all'ebreo che tentasse una frode o tardasse nel pagamento era minacciata l'imposizione della decima di tutti i beni, oltre all'obbligo di versare quattro fiorini per cento al denunziatore.²⁴

Il dettato della bolla risulta piuttosto chiaro, ma nell'applicazione pare emersero diverse incertezze: la bolla del primo febbraio 1460, che ordinava di riscuotere le tasse ad Avignone e nel territorio contermini, alludeva, ad esempio, alla ventesima «tam bonorum quam fructuum»,²⁵ altrettanto alcuni atti di nomina di diversi collettori parlavano in maniera confusa di decima e trentesima sui frutti e proventi del clero e dei laici e di una ventesima porzione che si doveva riscuotere dagli ebrei:

unam integram decimam omnium fructuum, redditum et proventum secundum verum valorem quorumcunque beneficiorum ecclesiasticorum in toto orbe ad triennium durante ac trigessimam parte fructuum et proventum annorum a laicalibus personis in natione italica consequentibus et a Iudeis vigesimam porcionem persolvendas;²⁶

e in maniera analoga si esprimeva pure l'atto di nomina di Angelo Caprarica, vescovo di Rieti, in qualità di collettore a Bologna, Imola e Faenza.²⁷

Piuttosto significativa si dimostra altresì la presenza della *Execrabilis*, per mezzo della quale, riprendendo un divieto già pronunciato da Martino V,

²³ «[...] videlicet quod tres probi viri Deum timentes eligantur et deputentur, quorum unus per nos instituat, alius per dominos temporales sive communitates et superiores, in quorum dominio iidem Iudei consistant, tertius vero per populum et universitatem civitatum et locorum, ubi Iudei permaneant et inhabitent [...]»: RV 474, cc. 261r-v.

²⁴ «[...] si quando per eos fraudem comitti contingant aut lapsa termino vigesimam huiusmodi exhibere neglexerint, tunc et eo casu decimam integram omnium bonorum suorum persolvant sine aliqua remissione et insuper pro quolibet centenario florenorum quatuor florenos solvant inventori et eorum fraudem revelanti [...]»: RV 474, c. 261v.

²⁵ Si tratta della bolla «Pridem in dieta Mantuana constituti ...» data a Siena: RV 475, cc. 200r-201r.

²⁶ Il brano è tratto dalla bolla *Sic decet* in RV 474, cc. 313v-314r.

²⁷ Il documento può essere letto in RV 474, cc. 311v-313r. Documenti e passi già posti in evidenza da G.B. PICOTTI, *D'una questione*, p. 190.

si condannava, come abuso intollerabile, la procedura di ricorso in appello al concilio, contro il giudizio del papa – una prassi che derivava dalla dottrina (dichiarata falsa) della superiorità del concilio sul Papato. La volontà del pontefice risultava chiara: «nonnulli, spiritu rebellionis imbuti, non sanioris cupiditate iudicii, sed commissi evasione peccati, ad futurum concilium provocare presumat» e ancora «ut deinceps nemo audeat, quovis quesito colore, ab ordinationibus, sententiis sive mandatis quibuscumque nostris ac successorum nostrorum talem appellationem interponere». Si è detto che

se già nell'indire una dieta – prerogativa dell'imperatore – per organizzare una crociata contro gli infedeli Pio II si era arrogato un potere che la tradizione non assegnava ad un pontefice, dopo il fallimento di Mantova e la manifesta latitanza dei principi, in primo luogo dell'imperatore, papa Piccolomini si sentiva ancor più legittimato ad affermare il pieno potere temporale del papa come difensore della cristianità.²⁸

È altrettanto vero che «la tendenza ormai irreversibile alla crisi degli universalismi medievali rendeva l'assoluto primato del papa, nel temporale e nello spirituale, sempre più difficile da difendere»; in tal senso, la genesi della costituzione pare sia da ricercarsi anche in una preoccupazione soprattutto pratica: molti avrebbero fatto appello al futuro concilio contro l'imposizione della decima per la crociata e il moltiplicarsi di tali appelli avrebbe potuto assumere proporzioni tali da svuotare la *potestas* papale di ogni potere reale.²⁹

Al documento (inserito in tre registri) ha dedicato un ampio studio Gian Battista Picotti, al quale è opportuno in gran parte ancora rifarsi, dal momento che, nonostante qualche imprecisione o opportuna precisazione, l'impianto critico generale appare ancora solido e le conclusioni che ne derivano definitive.³⁰

La *Execrabilis* viene in genere ricordata con la data del 18 gennaio 1460 (mentre la pubblicazione sarebbe seguita il giorno successivo):³¹ la

²⁸ A. MODIGLIANI, *Manifestazioni ideologiche e simboliche del potere papale da Niccolò V a Paolo II*, in «Reti Medievali - Rivista», 10 (2009), p. 99; URL: <http://rivista.retimedievali.it>.

²⁹ *Ibid.*, p. 90; ma anche *Enciclopedia dei Papi*, II. *Niccolò I, santo - Sisto IV*, Roma 2008, p. 676.

³⁰ Il riferimento va al già citato G.B. PICOTTI, *La pubblicazione e i primi effetti*; altrettanto utile: H. TIETZE, *Die Bulle Execrabilis Pius II. aus dem Jahr 1460 und ihre Auswirkungen auf die Konzilsappellationen in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts*, in «Concilium medii aevi», 12 (2009), pp. 205-223.

³¹ *Bullarum, diplomatum et privilegiorum Sanctorum Romanorum Pontificum Taurinensis editio locupletior facta collectione novissima plurium brevium, epistolarum, decre-*

dieta si era conclusa il 14 gennaio, anche se il papa non voleva ancora dichiararla sciolta, nonostante la maggior parte degli intervenuti non ne aveva neppure attesa la conclusione solenne;³² viceversa, i *Commentarii* fanno risalire la promulgazione del decreto ai giorni precedenti la chiusura: un dettaglio invero poco attendibile, a meno che non si voglia ipotizzare che la condanna all'appello fosse stata decisa prima della fine del congresso e annunciata solo in un secondo momento.³³ Secondo questa ipotesi, peraltro abbastanza plausibile, il 19 gennaio – giorno della partenza del papa da Mantova – venne in sostanza deciso il divieto d'appello, ma non letto un documento, perché ad un atto completo e pronto per essere pubblicato non poteva di certo mancare la data (apposta più tardi). Risulta in tal senso piuttosto significativo che papa Giulio II, allorquando il primo luglio 1509 intese confermare questa costituzione, asserì, richiamandosi direttamente al testo della *Execrabilis*, che l'appello era stato proibito e gli appellanti condannati «in dieta seu congregatione Mantuana», aggiungendo tuttavia «cum suppletione solemnitatis cuiuslibet, etiam publicationis omissae, cuius in illa edenda vel publicanda defectus praetendi posset, quae iuxta illam fieri requirebatur».³⁴

Nella ricerca di ulteriori riscontri passiamo quindi all'esame dei *Registri Vaticani*.

Nel registro 478 l'atto è datato «quinto decimo kalendas februarii» (18 gennaio), mentre circa la pubblicazione vi si annotò «post huius nostre constitutionis publicationem decimo octavo kalendas ianuarii proxime preteriti mensis factam», salvo poi correggere il termine «decimo», scritto a fine riga, in «decima» e aggiungervi «nona», nonché depennare «octavo kalendas» e sovrascrivervi «die», così da ottenere «decima nona die ianuarii»³⁵. Alla luce di tali incertezze è dato pensare che la pubblicazione dell'atto non sia

torum actorumque S. Sedis a S. Leone Magno usque ad praesens, cura et studio r.p.d. Aloysii Tomassetti antist. dom. pont. et collegii adlecti Romae virorum s. theologiae et ss. canonum peritorum quam ss. d. n. Pius Papa IX apostolica benedictione erexit auspicante e.mo ac rev.mo d.no S.R.E. cardinali Francisco Gaude, V, Augustae Taurinorum 1860, n. III, coll. 149-150.

³² Gli storici non hanno potuto fare a meno di osservare che «quella che il pontefice aveva immaginato come una splendida assise dei più grandi principi e prelati della Cristianità si era rivelata, nella realtà delle cose, un fallimento del quale Pio II si ostinò a non voler prendere atto»: G.B. PICOTTI, *La Dieta di Mantova*, p. 318; aspetti sottolineati pure in *Id.*, *La pubblicazione e i primi effetti*, pp. 11,18; M. PELLEGRINI, *Pio II*, p. 67.

³³ G.B. PICOTTI, *La pubblicazione e i primi effetti*, pp. 11-12, 14-16.

³⁴ Si tratta della bolla *Suscepti regiminis edita in Bullarum, diplomatum et privilegiorum Sanctorum Romanorum Pontificum Taurinensis editio*, V, n. XXVII, col. 481.

³⁵ RV 478, cc. 150r-152v.

avvenuta né nella prima né nella seconda delle due date indicate; d'altra parte, anche di fronte a un tentativo di falsificazione, sarebbe risultato al fine troppo maldestro indicare per la pubblicazione una data anteriore a quella del documento – il diciottesimo giorno delle calende di gennaio corrisponde in effetti al 15 dicembre – o utilizzare un tipo di calendario contrario alla prassi della cancelleria (cf fig. 1).³⁶ Sul piano della tradizione, corre inoltre l'obbligo di ricordare che, in tale occasione, la *Execrabilis* risulta riprodotta all'interno del testo della bolla *Infructuosos palmites*, per cui, viste oltretutto le non trascurabili divergenze con le altre redazioni, è opportuno riferire questa versione al mese di novembre del 1460.³⁷




Figura 1 - RV 478, c. 150v

L'attenzione si sposta pertanto sugli altri due registri: il 475 e il 502.

Il numero 502 si tratta, con ogni probabilità, di un registro segreto di lettere spedite dalla camera papale (ovvero dalla cancelleria privata del pontefice);³⁸ i suoi documenti riportano il nome di diversi segretari e

³⁶ Si conviene con Picotti che, alla luce dell'analisi effettuata, l'errore nella formulazione della data potrebbe dipendere da un'impresione del copista, in seguito presumibilmente corretta dal collazionario del registro «B. Zucheta» (c. 320r); G.B. PICOTTI, *La pubblicazione e i primi effetti*, p. 13.

³⁷ *Ibid.*, p. 19.

³⁸ Come puntualmente rilevato da Picotti, nell'attuale RV 502, oltre alle consuete annotazioni di mano del XVII secolo, poste sul dorso della legatura («Pii II Secret. lib. V, to. XXXV»), nel margine inferiore della prima carta con numerazione antica (oggi c. 7r), si legge «primus libri 2ⁱ an. 2ⁱ»: iniziava dunque da questo punto il primo fascicolo di un secondo libro dell'anno secondo di papa Pio II; d'altra parte, il RV 475 («Pii II, De curia, an. I. II., to. VIII») contiene alla c. 176v un atto, copiato per metà e poi depennato, con l'aggiunta della nota a lato «quia in libro officiorum», mentre alla c. 197r, nel testo del primo documento, vi è un rimando «ad verbum libro VII^o domini Pii pape II, fo. CCCVIII^o», di cui si trova riscontro nel tomo VII «de curia» (oggi RV 474). Risulta in sostanza chiaro come fin d'allora esistessero tre serie di registri, corrispondenti alla odierna divisione in *libri officiorum*, *de curia* e *secretorum*. G.B. PICOTTI, *La pubblicazione e i primi effetti*, pp. 20-21; ma anche E. VON OTTENTHAL, *Die Bullenregister*, pp. 408, 523-526.

sono copiati da differenti mani: ciascun registratore scrisse, oltre al testo, il nome (appunto) del segretario e dell'*ingrossator*, nonché, assai spesso, anche le note delle tasse o dell'esenzione («gratis» e «de curia»),³⁹ da cui si apprende che nel registro veniva trascritto, come d'abitudine, l'originale degli atti e non la relativa minuta.⁴⁰ Il registro presenta altresì una peculiarità alquanto singolare. All'inizio di parecchi fascicoli (non di tutti, a causa della rifilatura del margine superiore dei fogli) si osserva la presenza della data del giorno in cui il fascicolo venne avviato;⁴¹ di questi, il tredicesimo, nel quale è inserita la *Execrabilis*, riporta la data del primo aprile, mentre all'inizio del foglio (c. 286r), dove la stessa può essere letta, la data «XXIX aprilis»: con ogni probabilità il giorno di registrazione dell'atto (cf fig. 2a). Nel registro, oltre al nome dello scrittore «L. de Lynardo», è presente l'indicazione «de curia» e il nome del segretario: chiari indizi del fatto che il registratore (anche in questo caso) ebbe davanti un originale ormai completo in tutte le sue parti. Tuttavia allorquando Iacopo Piccolomini lo firmò, in qualità di segretario, né lui, né il papa, né tantomeno la curia si trovavano a Mantova, dato che, firmandosi con il nome «Ia. de Piccolominibus» (anziché «Ia. Lucensis»), come noto, egli divenne tale soltanto a Siena, il 4 di febbraio 1460.⁴² Non solo, il testo – scritto da un'unica mano – riporta per di più una data singolare («Datum Mantue, anno etc. millesimo quadringentesimo quinquagesimo nono, decimo kalendas aprilis, pontificatus nostri anno secundo»), che di certo non poteva leggersi sulla minuta, poiché lo stesso Ammannati (per primo) non avrebbe commesso l'incongruenza di datare l'atto a Mantova nel momento in cui il pontefice e la curia risiedevano in realtà a Siena (e guarda caso alla parola

³⁹ Per questo genere di note, si rinvia a T. FRENZ, *Die Kanzlei*, p. 115.

⁴⁰ Alla c. 113r del RV 502 si ha, ad esempio, un evidente riferimento alla registrazione dall'originale: in un documento vennero corretti i nomi «Blakeburne» e «et Lichfidensis» e fu posta al di sotto la nota «correcta quia rescripta l Lianorus»; una correzione effettuata senza dubbio per la presentazione di nuove *grossae*. G.B. PICOTTI, *La pubblicazione e i primi effetti*, p. 21; su questi aspetti si veda anche: E. VON OTTENTHAL, *Die Bullenregister*, pp. 480-83, 549-51.

⁴¹ Per fare qualche esempio: al fasc. III (c. 87r) «inceptus .II. ianuarii 1460», al fasc. V (107r) «Kalendis ianuariis 1460», al fasc. VI (127r) «.X. ianuarii 1460 et Senis februarii», al fasc. VII (149r) «Senis februarii»; ai fasc. VIII, IX e X (169r, 189r, 209r) «Mantue ianuarii et Senis februarii», al fasc. XI (229r) «Senis .XIII. martii 1460». Il fatto poi che ogni fascicolo contenga atti anche posteriori alla data apposta all'inizio del successivo dimostra che se ne avviavano diversi nello stesso tempo che, una volta terminati, venivano legati insieme e numerati, tenendo conto, per quanto possibile, della progressione cronologica. G.B. PICOTTI, *La pubblicazione e i primi effetti*, p. 21.

⁴² Il rinvio va all'atto intitolato «Ia. Lucensis fit de Piccolominibus»: RV 502, c. 151r.

«Datum» segue una «S» per «Senis», depennata). Il 23 marzo parrebbe dunque essere il giorno in cui venne richiesto all'*ingrossator* di redigere il documento e la contraddizione tra luogo e data troverebbe una plausibile spiegazione ammettendo che lo scrittore sapesse (o per la presenza sulla minuta di un«Dat(um) Mantue» o in altro modo) che la costituzione venne deliberata a Mantova e aggiungesse l'indicazione del giorno senza prestare attenzione all'errore; da ultimo, il registratore avrebbe semplicemente copiato quanto aveva innanzi (cf fig. 2b).⁴³




Figura 2a - RV 502, c. 286r (data fascicolo)




Figura 2b - RV 502, c. 286r (data *Execrabilis*)

Il terzo registro, il 475, offre ulteriori argomenti (e conferme) a questa conclusione. Si tratta di un registro «de curia», abbastanza in disordine, con parecchi errori e frequenti correzioni: la numerazione moderna è progressiva, ma in due serie di fogli il numero fu corretto, già in passato,⁴⁴ al punto che in esso sembra siano stati raccolti fogli o fascicoli in precedenza disgiunti. I documenti risalgono, in genere, al periodo mantovano o ai primi mesi (febbraio-aprile) di quello senese, anche se i frequenti richiami ad altri volumi inducono a sospettare che siano stati qui registrati, in maniera confusa, quegli atti che non avevano trovato posto altrove.

⁴³ Incongruenze, tra l'altro, non rare all'interno dei registri; per un'analisi puntuale si rinvia a G.B. PICOTTI, *La pubblicazione e i primi effetti*, p. 23.

⁴⁴ I fogli CLXXXII-CLXXXVI (ora 185r-189r) erano prima numerati CC-CCXIII (parte di essi, fino al CLXXXX, hanno altresì la stessa numerazione, poi corretta, nell'indice), mentre gli attuali fogli CLXXXVII-CCIII erano già CXV-CXXI; un particolare già rilevato da G.B. PICOTTI, *La pubblicazione e i primi effetti*, p. 24.

La *Execrabilis* appare una prima volta alla c. 199v (già c. 214v) interrotta alle parole «... qui nusquam est neque scitur», depennata e accompagnata da una nota a margine, «regestrata alibi», che non pare alludere, come in taluni casi, alla registrazione all'interno del volume «Secretus», bensì in un altro fascicolo del medesimo registro. In effetti alla c. 201r (già c. 116r) essa ritorna e segue altri atti, che facevano riferimento alla crociata o, meglio, alla raccolta delle decime nel territorio di Avignone, con i quali probabilmente si accompagnava quest'altro originale della costituzione.⁴⁵ Che si tratta invero di un altro originale, lo dimostrano senza alcun dubbio la doppia registrazione e la presenza di un altro *ingrossator* («M. de Sole»); anche in questo caso, tra l'altro, il nome del segretario è «Ia. de Picolominibus» e la data «Data Mantue, anno etc. millesimo .CCCC.LVIII^o. decimo kalendas aprilis», corretta dal medesimo registratore, cancellando «aprilis» e aggiungendo «febr(uarii)», al fine di ottenere la data del 23 gennaio, senonché in seguito lo scrittore (o qualcun altro) intervenne nuovamente per depennare anche «febr(uarii)» e «decimo», sostituendolo con «sextodecimo» (cf fig. 3). È evidente in questo tentativo l'intento di rendere verosimile la data della costituzione, così come è altrettanto chiaro che nella data del 23 marzo non si potevano trovare d'accordo per puro caso due diversi scrittori; non solo, il fatto che le parole successive alla consueta formula «Nulli ergo hominum ...» appaiano, in ognuno dei tre testimoni, differenti è altresì un'ulteriore prova che la registrazione avvenne da originali diversi. Testo e formule erano dunque riprodotti per intero dagli *ingrossatores* e le divergenze fra le tre redazioni dimostrano che nessuno degli originali, neppure quello inserito all'interno della *Infructuosos palmites*, dipendeva da un altro o da una delle copie dei registri, ma che ogni volta si tornò alla stessa minuta incompleta.⁴⁶

⁴⁵ Il testo della *Execrabilis* è infatti preceduto (c. 200r) dall'atto di nomina del *legum doctor* Niccolò da Volterra a collettore in Avignone, a cui segue il ricordo di altri documenti relativi alla crociata, rilasciati al medesimo, nonché la bolla *Pridem in dieta* del primo febbraio 1460, che ordinava la riscossione delle imposte ad Avignone e nel contado contermini.

⁴⁶ Sulle differenze delle tre redazioni si è soffermato con attenzione G.B. PICOTTI, *La pubblicazione e i primi effetti*, p. 26.

Mantova, appunto), catalogata forse troppo sbrigativamente dalla storiografia novecentesca «come l'ultimo sogno universalista della Chiesa».⁴⁹

ABSTRACT

The purpose of this contribution is to propose (or propose again) some documents concerning the *dieta* of Mantova, found by using as research material the *Vatican Registers*, which represent in fact the most important tradition of the papal documents.

By using unpublished and published materials, the contribution reads some of the documents copied on the *Vatican Registers*, and describes some themes related, with the aim of bringing attention back to a matter, classified maybe summarily by the historiography of the twentieth-century as “the last universalist dream of the Church”.

In particular, further to the large number of documents that refer to the need of raising the necessary funds to support the project of the military campaign (or Crusade) against Turks, it seems rather significant the presence on three registers of the *Execrabilis*, through which the procedure of appeal to the Congress was condemned, against the Pope's opinion. Concerning this, the contribution, recalling part of what Gian Battista Picotti formerly said, through an analysis of the different “versions” of the document, comes finally to suppose the existence of a primitive text, and to delineate its dating and publication.

⁴⁹ A. CALZONA, *Mantova in attesa*, p. 532.